


N. R.G. 984/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di BOLOGNA

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maurizio Marchesini
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. r.g. **984/2019** promossa da:

..... (C.F.), con il patrocinio dell'avv. FAGGIOLI
LUCA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in GALLERIA FALCONE E BORSELLINO N. 3 40123
BOLOGNA presso il difensore avv. FAGGIOLI LUCA

ATTORE

Contro

COMUNE DI BOLOGNA (C.F.), con il patrocinio dell'avv. CAVALLO FRANCESCO GIUSEPPE
e dell'avv. LABRIOLA ADA (LBRDAA57D66A662N) Indirizzo Telematico; TRENTINI
ANTONELLA (TRNNNL60S57A944W) Indirizzo Telematico; CATTOLI MONICA
(CTTMNC62R47A944W) Indirizzo Telematico; , elettivamente domiciliato in PIAZZA MAGGIORE
6 BOLOGNA presso il difensore avv. CAVALLO FRANCESCO GIUSEPPE

CONVENUTO

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso come in atti.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 10-04-2019, conveniva in giudizio il
Comune di Bologna, dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in funzione
di Giudice del Lavoro.



Affermava di avere lavorato alle dipendenze del Comune di Bologna, con qualifica di Operatore ai Servizi Scolastici presso vari asili nido, in forza di molteplici contratti a termine, tutti regolati dal C.C.N.L. Enti Locali.

Precisava che i suddetti contratti a termine si erano svolti nei seguenti periodi: dal 01-09-2012 al 29-06-2012, dal 10-09-2012 al 28-06-2013, dal 09-09-2013 al 30-06-2014 ma cessato per dimissioni della ricorrente in data 01-03-2014, dal 01-09-2014 al 30-06-2015 ma cessato per dimissioni in data 20-03-2015, dal 01-09-2015 al 30-06-2016 ma cessato in data 17-09-2015 per dimissioni della ricorrente, e dal 01-09-2016 al 30-09-2016.

Eccepiva l'illegittimità delle clausole di apposizione del termine e la conseguente abusività di tali contratti.

Nello specifico, in relazione ai primi tre contratti a termine, rilevava che gli stessi erano stati stipulati con la causale di sostituzione di personale dipendente e l'indicazione del dipendente sostituito, ma senza l'indicazione della causale dell'assenza del sostituito, mentre per i successivi tre contratti a termine, non era stata indicata alcuna causale.

Rilevava infine che tutti i contratti a termine erano stati stipulati in assenza di documento di valutazione dei rischi.

Chiedeva che il Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, accertasse e dichiarasse l'illegittimità delle clausole di apposizione del termine e l'abuso compiuto di Comune di Bologna, nella illegittima reiterazione di tali contratti a termine e condannasse l'Amministrazione Comunale al risarcimento del danno.

Il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria secondo indici Istat, e con vittoria di spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio il Comune di Bologna eccependo che i primi tre contratti a termine erano stati sottoscritti per la sostituzione rispettivamente delle signore *[nome]*, *[nome]*, *[nome]*, dipendenti assenti dal servizio con dritto alla conservazione del posto, come emergeva dalla documentazione depositata.

Precisava che i successivi tre contratti a termine, erano invece stati stipulati per copertura di posti disponibili fino al termine dell'anno scolastico.

Precisava ancora che tali incarichi temporanei, erano stati conferiti alla ricorrente a seguito del superamento da parte della stessa ricorrente, di procedure concorsuali per la formazione di graduatorie per assunzioni a tempo determinato.

Rilevava poi che ricorrente aveva effettuato N°995 giornate di supplenza di cui N°768 giornate con causale di sostituzione di personale dipendente con diritto alla conservazione del posto e N°227 giornate con causale di copertura di posto disponibile, ed il tempo complessivo di durata dei contratti a termine, era stato inferiore a 36 mesi.

Chiedeva pertanto la reiezione delle domande di parte attrice, con vittoria di spese di giudizio. Il processo si svolgeva all'udienza del 18-11-2019, ove veniva rinviato per discussione all'udienza del 27-04-2020.

L'udienza del 27-04-2020 non veniva tenuta stante la pandemia, ed il processo veniva rinviato all'udienza del 19-10-2020.

In data 16-09-2020 il processo si interrompeva per pensionamento dei Difensori del Comune di Bologna e veniva riassunto in data 11-12-2020.

Si svolgeva poi alle udienze del 16-04-2021, 10-09-2021, 24-01-2022.

Venivano acquisiti i documenti prodotti dalle parti.



MOTIVI DELLA DECISIONE

Osserva il Tribunale che dalla documentazione prodotta da Comune di Bologna e non oggetto di contestazione intrinseca, è emerso che la ricorrente ha stipulato con l'Amministrazione Comunale, i contratti di lavoro a termine sopra indicati, con le relative causali, effettuando complessivamente N°995 giornate di supplenza di cui N°768 giornate con causale di sostituzione di personale dipendente con diritto alla conservazione del posto e N°227 giornate con causale di copertura di posto disponibile, ed il tempo complessivo di durata dei contratti a termine, è stato inferiore a 36 mesi.

Osserva poi il Tribunale che i rapporti di lavoro a termine, stipulati dalla ricorrente con il Comune di Bologna, per la sostituzione di persone di ruolo assenti, con diritto alla conservazione del posto, sono legittimi.

Infatti, in ciascuno degli stessi è correttamente indicato il nominativo del dipendente sostituito e la ragione della sostituzione, costituita dall'assenza del sostituito.

Il Comune, così come qualunque altro soggetto, non avrebbe potuto legittimamente, indicare anche la specifica ragione dell'assenza del dipendente sostituito, ad esempio malattia, gravidanza o altro, stante le ragioni di tutela della privacy del sostituito.

In tali fattispecie pertanto, la norma contrattuale, art. 7 del C.C.N.I. Enti Locali del 14-09-2000, è adempiuta correttamente, con l'indicazione del dipendente sostituito e della ragione della sostituzione, indicata con il termine "assenza".

Non possono poi essere indicate le ragioni dell'assenza del sostituito, stante le esigenze di privacy, che non consentono tale invasione nella sfera personale del sostituito.

Ove parte ricorrente avesse avuto dubbi sulla reale assenza del sostituito, e li avesse sollevati nel processo, mettendosi in prova sul punto, il Tribunale avrebbe potuto indagare la realtà e le ragioni dell'assenza del sostituito, ma nulla è stato dedotto sul punto dalla ricorrente, che ha proposto una mera eccezione formale sul punto.

E' poi manifestamente infondata l'eccezione di parte ricorrente, inerente l'illegittimità dei contratti a termine stipulati dalla ricorrente, per l'asserita assenza del documento di valutazione dei rischi.

Infatti, nel caso in esame, per notorio, trattandosi di Ente Territoriale, il documento di valutazione dei rischi esiste, ed è reperibile e consultabile da tutti i consociati, sul sito Web del Comune di Bologna, cosicché anche tale eccezione appare meramente formale, a prescindere dalla reale situazione di fatto, sopra descritta.

Sono invece sicuramente illegittimi ed abusivi i contratti a termine stipulati per i periodi dal 01-09-2014 al 30-06-2015 e cessato per dimissioni in data 20-03-2015, dal 01-09-2015 al 30-06-2016 e cessato per dimissioni in data 17-09-2015, e dal 01-09-2016 al 30-09-2016, poiché la clausola apposta " **copertura di posti disponibili fino al termine dell'anno scolastico**", sembra indicare posti presenti nella pianta organica e non coperti con concorso.

Relativamente agli stessi, sussiste il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, determinato nei limiti di cui all'art. 32 comma 5° della Legge N°183/2010.

Nel caso in esame, rilevato che la durata complessiva di tali contratti è stata pari a N°227 giornate, ossia circa 9 mesi, appare congruo un risarcimento del danno commisurato a N°4 mensilità della retribuzione mensile globale di fatto, determinata con riferimento all'ultimo dei contratti a termine abusivi, quello dal 01-09-2016 al 30-09-2016, con interessi legali e



rivalutazione monetaria secondo indici Istat, dalla mora, individuata nella data di deposito del ricorso, al saldo.

Le spese processuali seguono la soccombenza.

Vengono parzialmente compensate tra le parti nella misura del 50%, in considerazione della reciproca parziale soccombenza, della complessità della controversia e dell'esistenza di pronunce diverse e difformi, nella Giurisprudenza di merito.

Per l'effetto, il Comune di Bologna viene condannato alla rifusione del restante 50% delle spese processuali a favore della ricorrente, liquidato in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.

P.Q.M.

Il Giudice del Tribunale di Bologna in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara l'illegittimità delle clausole di termine apposte ai contratti di lavoro a tempo determinato stipulati per i periodi dal

01-09-2014 al 30-06-2015, dal 01-09-2015 al 30-06-2016 e dal 01-09-2016 al 30-09-2016.

Condanna il Comune di Bologna al risarcimento del danno comunitario a favore di

1, in relazione a tali contratti, liquidato in N°4 mensilità dell'ultima retribuzione mensile globale di fatto lorda, percepita in occasione dei contratti a tempo determinato di cui sopra.

Respinge ogni altra domanda tra le parti.

Compensa parzialmente le spese di causa nella misura del 50% e per l'effetto condanna il Comune di Bologna alla rifusione del restante 50% delle spese processuali a favore della ricorrente, liquidato in Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali, iva e cpa.

Riserva nel termine di gg. 60, il deposito della motivazione.

Bologna 24-01-2022

IL GIUDICE

Dott. Maurizio Marchesini

